

# AUBAC

Settore Gestione rischio idraulico

Ministero dell' Ambiente  
e della Sicurezza Energetica,  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
[va@PEC.mite.gov.it](mailto:va@PEC.mite.gov.it)

**Oggetto:** Riscontro nota ministeriale prot. m\_amte. MASE. REG. UFF. U. 0067394 del 10-04-2024 ad oggetto “[ID: 10832] Progetto di un impianto agrivoltaico di potenza massima pari a 41,54 MWp con sistema di accumulo elettrochimico di potenza pari a 20 MW per 4 ore e relative opere di connessione nel comune di Chiaravalle (AN). - Procedimento di VIA – PNIEC. Proponente: Blusolar Chiaravalle 1 S.r.l. - Comunicazione procedibilità istanza, Responsabile del procedimento e pubblicazione documentazione”, pervenuta a mezzo pec e assunta agli atti di questa Autorità con prot. n. 3935/2024 del 10-04-2024.

Con riferimento al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione presente sullo spazio web dedicato accessibile a mezzo link indicato dall'Amministrazione in indirizzo, limitatamente agli aspetti correlati alle prerogative istituzionali di questa Autorità distrettuale si rappresenta quanto segue.

1. Si premette che, dagli elaborati scritti prodotti dall'istante [1], risulta che il progetto in esame prevede l'insediamento di un <un impianto agrivoltaico ad inseguimento monoassiale a terra di potenza di picco pari a 41,540 kW con sistema di accumulo elettrochimico di potenza pari a 20 Mw per 4 ore su terreni agricoli nel comune di Chiaravalle (AN) per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (...) denominato “CHIARAVALLE 1”>, con complementari infrastrutture di connessione costituite da un cavidotto di tipo interrato di <lunghezza complessiva di circa 5.000 m> il cui sedime interessa asseritamente, per un piccolo tratto, anche il territorio comunale di Camerata Picena (AN).

Più precisamente, <l'area interessata dal progetto è ubicata a nord del centro abitato di Chiaravalle, compresa tra Via San Bernardo e l'Autostrada Adriatica A14. Il lotto, ricadente in area agricola del vigente PRG, ha una forma irregolare ed ingloba un fabbricato rurale di pregio (...)> e <L'elettrodotto (...) partendo dalla cabina di smistamento ubicata sul lotto oggetto di intervento raggiungerà la sottostazione elettrica posta sul terreno in prossimità della cabina primaria> nel <comune di Chiaravalle per poi proseguire fino alla Stazione Elettrica (SE) della RTN a 132 kV denominata “Camerata Picena” come riportato nella Soluzione Tecnica Minia Generale (STMG) rilasciata da TERNA – Codice Pratica 20231278. Gran parte dell'elettrodotto sarà in media tensione; solo il tratto che collega la sottostazione con la cabina primaria di Camerata Picena sarà in alta tensione>.

[1] Rif., tra gli altri, elaborato <R\_02\_SIA\_SINTESI-NON-TECNICA>.



Autorità di bacino distrettuale  
dell'Appennino Centrale

Relativamente alle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto, si assumono i dati riassuntivi riportati nella “Sintesi non tecnica”, tra i quali i seguenti:

*<Il Campo Fotovoltaico sarà del tipo ad inseguimento monoassiale costituito da 71.010 moduli fotovoltaici ognuno di potenza nominale di 585 Wp, con orientamento est-ovest, per una potenza di picco complessiva di 41,54 MWp. L'impianto sarà suddiviso in 2630 stringhe da 27 moduli ognuna. I moduli saranno montati su strutture metalliche (Tracker) infisse nel terreno a una profondità tale da garantirne la giusta robustezza e resistenza alle sollecitazioni meccaniche (vento e neve) evitando la realizzazione di basamenti in cemento armato. I moduli svilupperanno una superficie, intesa come proiezione a terra, di 178.093 mq, mentre la superficie captante sarà di 174.393 mq in quanto, per conformazione fisica, il pannello ha una cornice perimetrale di circa 2 cm con funzione di irrigidimento del modulo stesso e per l'ancoraggio alla sottostruttura (tracker). Considerata la superficie totale dei pannelli e l'area totale a disposizione di 526.464 mq ne deriva un indice di occupazione di 33,8 %>.*

Inoltre, nell'ambito dell'intervento proposto, *<a servizio dell'impianto fotovoltaico saranno collocati, con i relativi impianti (gruppi di misura, inverter e trasformatori), 7 moduli prefabbricati (Power Station) adibiti a cabine di conversione BT/MT e 1 moduli adibito a cabina di sezionamento. In prossimità della sottostazione verrà realizzato un sistema di accumulo elettrochimico di potenza paria a 20 Mw per 4 ore>.*

2. Per quanto riguarda la pianificazione di bacino idrografico, l'ambito di intervento è interessato dalle previsioni del vigente *<Piano Stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale delle Marche (PAI) – Aggiornamento 2016>*, approvato con DPCM 14 marzo 2022 pubblicato sulla GURI Serie Generale n. 108 del 10-05-2022, salve successive attualizzazioni e modificazioni, da cui risulta che l'area dell'impianto è individuata nella *<Carta del rischio idrogeologico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), secondo alinea delle Norme di Attuazione del PAI (rif. Tavole parziali <RI 21 b> e <RI 31 d>, le quali interessano rispettivamente la porzione nord-occidentale e quella sud-orientale dell'intervento), con le seguenti indicazioni:*
  - > un tratto delle opere di connessione interferisce con un'area sottoposta a tutela per pericolo di inondazione, qualificata come *<Area a rischio di esondazione>* con codice *<E-12-0004>*, contraddistinta dalla qualificazione di *<Rischio molto elevato (R4)>*, in corrispondenza dell'agglomerato urbano di Chiaravalle e dell'alveo del Fiume Esino del quale si prevede l'attraversamento.
3. Considerando altresì le complementari previsioni della pianificazione distrettuale di cui alla Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 27 del 20-12-2021, ad oggetto *<Art. 14 Direttiva 2007/60/CE – Adozione I aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto dell'Appennino Centrale ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006>* nonché al DPCM del 01-12-2022 di approvazione definitiva dello stesso Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), con riferimento ai bacini delle Marche (Unit of Management ITR111, Regionale Marche) l'area in esame risulta interessata dalle previsioni cartografiche di pericolosità e di rischio di cui alle corrispondenti elaborazioni, distinte con la denominazione di:
  - > Mappe della pericolosità (Tavole *<ITR111 42 P>* e *<ITR111 43 P>*), per cui la stessa area relativa alle opere di connessione rilevata al punto 2 risulta interessata da classe di pericolosità *<P2 - media probabilità (alluvioni poco frequenti)>*;
  - > Mappe del rischio (Tavole *<ITR111 42 R>* e *<ITR111 43 R>*), secondo cui il medesimo ambito in esame intercetta le classi di rischio *<R4 - Rischio molto elevato>* e *<R1 - Rischio moderato o nullo>* e lambisce un'area interessata da *<R2 – Rischio medio>*.

4. Circa i riferimenti agli elaborati normativi del Piano, si osserva e si riassume quanto segue:

- le prescrizioni stabilite dalla pianificazione di bacino sono enucleabili con riferimento a quanto stabilito nelle Norme di Attuazione del PAI e nei relativi allegati, tra i quali rileva, ai fini dell'assetto idraulico, l'Allegato A "Indirizzi d'uso del territorio per la salvaguardia dai fenomeni di esondazione";
- per quanto attiene al corpo principale dell'articolato normativo, all'ambito in esame si applica in primo luogo il Titolo II "Piano per l'assetto idraulico", cui si riferiscono gran parte degli articoli più avanti richiamati;
- secondo le risultanze cartografiche di cui al punto 2 della presente, una porzione delle opere di connessione è localizzata in corrispondenza della <fascia di territorio inondabile> di cui all'art. 7, comma 1 delle Norme, <assimilabile a piene con tempi di ritorno fino 200 anni e comprendente il relativo alveo di piena> così come definito nel citato "Allegato A";
- dal disposto dell'articolo 8, comma 1 delle stesse Norme si assume che la <fascia inondabile> si riferisce anche alla definizione di <fascia fluviale>, la quale risulta a sua volta <suddivisa in tronchi distinti in base ai livelli di rischio>, tra i quali figura il tronco denominato <AIN\_R4- Aree Inondabili a Rischio molto elevato> il quale interessa il più ampio quadrante territoriale in cui sono ubicate le opere di connessione dell'impianto in oggetto;
- gli interventi consentiti nella fascia inondabile sono esclusivamente quelli previsti dall'art. 7, comma 6, delle Norme, tra i quali si annotano in primo luogo, per quanto attinenti al caso in esame, quelli enucleati alla lettera b) del citato comma 6, ovvero <adeguamento, ai fini della mitigazione del rischio, delle strutture di attraversamento che determinano la pericolosità idraulica e interventi relativi a nuove infrastrutture tecnologiche a rete e viarie in attraversamento che non determinano pericolosità idraulica, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente;
- inoltre, ad abundantiam, concorre alla determinazione degli interventi ammissibili all'interno delle aree inondabili la disciplina integrativa di cui all'articolo 9, che individua una pluralità di ulteriori interventi di trasformazione consentiti tra i quali si richiamano, per quanto pertinenti al progetto in narrativa, quelli definiti alle lettere i) e j):
  - (i) <realizzazione ed ampliamento di infrastrutture tecnologiche o viarie, pubbliche o di interesse pubblico, nonché delle relative strutture accessorie; tali opere (...) sono condizionate ad uno studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la sostenibilità economica e la compatibilità con la pericolosità delle aree, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente che nelle more di specifica direttiva da parte dell'Autorità può sottoporre alla stessa l'istanza>;
  - (j) <interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali agli edifici, alle infrastrutture ed attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il naturale deflusso delle acque>;

- ai fini della compatibilità si richiama inoltre la ottemperanza alle prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 9, per cui tutti gli interventi consentiti, laddove non espressamente già previsto, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni delle c.d. Norme Tecniche per le Costruzioni, <volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio dichiarato. Tale verifica, redatta e firmata da uno o più tecnici abilitati, deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dall'Ente competente nell'ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi>.
5. Con riferimento al II° Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale (PGDAC.3), adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità in data 20-12-2021 e approvato con DPCM del 07-06-2023, l'area di intervento risulta apparentemente interessata dalla presenza di corpo idrico sotterraneo (GWB) denominato <Alluvioni Vallive del Fiume Esino e dei suoi tributari> e identificato con il codice <IT11C\_AV\_ESI>, classificato uno stato chimico "scarso" in stato quantitativo "buono / non buono [\*]" - <[\*] Trend della soggiacenza stabile nel settore medio-montano, a monte della confluenza del t. Esinante (\*valutato in stato BUONO), e variamente decrescente/stabile a valle delle medesima confluenza (\*valutato in stato NON BUONO). Test sullo stato quantitativo attualmente non verificabili. Da quantificare prelievi irrigui e industriali e rivalutare l'analisi delle pressioni con metodo ad alta complessità>.
- (rif. rilevazione geoportale Aubac e dati estratti da <Elenco\_GBW\_distretto> di cui alla cartella <ALLEGATI\_CAP\_2\_SISTEMA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI> del PGDAC.3).

Tutto ciò premesso e considerato, la compatibilità dell'intervento con gli strumenti della pianificazione di bacino idrografico e distrettuale è subordinata al rispetto delle seguenti indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni:

6. Per quanto attiene alla compatibilità della localizzazione dell'impianto e delle relative opere di connessione con le tipologie gli interventi ammessi dalla vigente pianificazione di bacino nelle <Aree Inondabili a Rischio molto elevato> si rinvia agli elementi di attinenza singolarmente enucleati ai precedenti punti del presente contributo istruttorio, che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, per cui, in estrema sintesi, per i lavori che interferiscono con le aree di esondazione:
- gli interventi relativi a nuove infrastrutture tecnologiche a rete in attraversamento sono ammissibili a condizione che non determinino pericolosità idraulica, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente;
  - è sempre necessaria la formulazione di apposito studio da parte del soggetto attuatore in cui siano valutate eventuali soluzioni alternative, la sostenibilità economica e la compatibilità con la pericolosità delle aree, previo parere vincolante della Autorità idraulica competente;
  - gli interventi per reti ed impianti tecnologici, inoltre, sono ammissibili purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie e non alterino il naturale deflusso delle acque;
  - tutti gli interventi consentiti sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni delle c.d. Norme Tecniche per le Costruzioni, volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di rischio dichiarato; tale verifica, redatta e firmata da uno o più tecnici abilitati, deve essere allegata al progetto di intervento e valutata dall'Ente competente nell'ambito del rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

7. Con riferimento alle disposizioni in materia di invarianza idraulica, impermeabilizzazione e consumo di suolo, trattandosi di territorio regionale non interessato da specifiche norme emanate dalle competenti Autorità di bacino distrettuali, si rimanda all'applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche 27 gennaio 2014, n. 53, ad oggetto <LR 23 novembre 2011 n. 22 – “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico .. – Art. 10, comma 4 – Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione territoriale e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali”>, salve successive modifiche e integrazioni o ulteriore normativa sopravvenuta, in merito alla cui osservanza si rinvia alle valutazioni dell'Autorità Idraulica territorialmente competente, riguardanti tra l'altro gli effetti indotti sul reticolo idrico recettore di tutti gli interventi previsti e l'efficacia delle misure compensative eventualmente proposte [2].
8. Anche in relazione al Piano di Gestione (PGDAC) di cui al precedente punto 5, ai sensi della direttiva quadro acque 2000/60/CE nell'attuazione degli interventi deve essere sempre perseguito l'obiettivo primario di salvaguardia e protezione delle falde ovvero dovrà essere prestata particolare attenzione a non compromettere gli obiettivi di qualità ambientale per tutti i corpi idrici previsti dalla pianificazione di bacino e influenzati direttamente o indirettamente dal progetto in oggetto; pertanto, in aggiunta a quanto stabilito ai precedenti punti, si prescrive e si raccomanda quanto segue:
  - a. le batterie di pannelli dovranno essere installate su pali e poste a quota tale da non interferire con il libero deflusso delle acque; ciò in quanto si è in presenza di componenti impiantistiche contenenti sostanze inquinanti (ad es. trasformatori) che possono generare sversamento e pertanto potenziali rischi di contaminazione del suolo e delle acque; si prescrive l'installazione di vasche di accumulo tali da garantire il contenimento dello sversamento; il fluido accumulato nelle vasche di sicurezza dovrà essere gestito in fase di smaltimento nel rispetto di quanto previsto alla lett. bb), comma 1, art.183 del d.lgs. n.152/2006 “deposito temporaneo”;
  - b. il lavaggio dei moduli solari fotovoltaici dovrà essere eseguito attraverso l'utilizzo di acqua priva di qualsiasi additivo chimico, detergente o qualsiasi sostanza che possa provocare rischi di contaminazione ambientale;
  - c. dovrà essere verificato dal proponente se gli scarichi presenti nell'insediamento necessitano di autorizzazione allo scarico; al riguardo si rappresenta che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 del d.lgs n.152/2006, previa presentazione dell'istanza di autorizzazione all'Ente competente, oltre all'acquisizione dell'autorizzazione/parere/concessione ai fini idraulici ai sensi dei R.D. n.523/1904, per gli scarichi idrici recapitanti in corpo idrico superficiale;
  - d. in assenza di specifica autorizzazione allo scarico delle acque reflue di prima pioggia sulle aree scoperte pavimentate non potranno essere effettuate lavorazioni, lavaggi, accumulo e trasferimento di materiali o semilavorati, di attrezzature o automezzi o depositi di materiali, materie prime, prodotti, sempre nel rispetto delle prescrizioni del Piano di Tutela delle Acque Regionale.

[2] Al riguardo, in questa fase, rimandando sempre ai necessari approfondimenti del caso da parte della citata Autorità idraulica, ci si limita a osservare e a suggerire ad ogni buon fine di corredare la documentazione di specifici elementi asseverativi circa il rispetto delle prescrizioni regionali impartite e che l'intervento impegna asseritamente una superficie totale lorda di **circa 52,6 ettari**, nell'ambito della quale tuttavia deve essere enucleata tutta l'area effettivamente sottratta alla naturale precipitazione al suolo delle piogge (giacitura dei pannelli nella posizione di inclinazione più vicina all'orizzontalità, superfici da destinare a viabilità di servizio e sedime delle cabine e degli ulteriori manufatti, altre eventuali aree di trasformazione), a concorrenza della superficie utile per la classificazione dimensionale prodromica alle verifiche da porre in essere in applicazione delle linee guida regionali.  
Sono generalmente funzionali a tali verifiche: la rappresentazione e la descrizione della rete di smaltimento delle acque di drenaggio e di scolo delle acque meteoriche ricadenti nelle aree del campo fotovoltaico, compresi i piazzali e le strade di servizio interne; lo studio idrologico-idraulico, finalizzato a valutare i più volte richiamati effetti indotti sul reticolo idrico recettore degli interventi previsti nel progetto; la previsione delle opportune misure compensative, finalizzate a garantire l'invarianza idraulica, predisposte sulla base delle risultanze dell'anzidetto studio idrologico-idraulico.

9. La linea del cavidotto interrato di connessione del campo fotovoltaico, nei punti di attraversamento dei corsi d'acqua, non dovrà modificare l'attuale sezione di deflusso e tener conto del massimo approfondimento del fondo alveo in caso di piena, sempre nel rispetto delle condizioni di cui al successivo punto 15; la modalità di attraversamento delle opere interferenti individuate deve consentire di attraversare i corpi idrici coinvolti senza alcuna alterazione delle sezioni idrauliche e rispettando le necessarie distanze di sicurezza.
10. La profondità di posa del cavidotto deve essere definita nel dettaglio a seguito di una adeguata campagna geognostica e topografica in fase di progettazione esecutiva del cavidotto per individuare nel dettaglio gli aspetti tecnici per la risoluzione delle interferenze con i corpi idrici presenti lungo il tracciato.
11. Non devono essere realizzati manufatti fuori terra che possano in alcun modo interferire con le aree alluvionali.
12. Gli interventi in progetto non dovranno pregiudicare eventuali sistemazioni idrauliche definitive né interventi manutentivi qualora si rendessero necessari.
13. Non dovrà essere variato l'andamento altimetrico esistente dell'area interessata dall'intervento di posa in opera dei cavidotti.
14. Dovranno essere impiegate tecnologie e materiali la cui durevolezza non venga pregiudicata da immersione in acqua.
15. Per le opere che interferiscono con corsi d'acqua demaniali e/o relative pertinenze idrauliche e/o sono ricomprese nella fascia di rispetto (10 m) del Demanio Idrico dei corsi d'acqua demaniali o di competenza demaniale deve essere acquisita l'autorizzazione (per opere all'interno della fascia di rispetto) e/o concessione ai fini idraulici (per occupazione di aree demaniali), ai sensi del R.D. 523/1904 con particolare riguardo alla definizione della profondità di posa del cavidotto al fine di non interferire con le dinamiche erosive del corso d'acqua.

Con riferimento a tutti gli interventi previsti che ricadono nell'ambito del vincolo idraulico è necessario il rilascio del nulla osta idraulico di cui al regio decreto n. 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente.

16. Le lavorazioni di movimentazione del terreno e la realizzazione della viabilità di servizio non devono modificare il percorso delle acque superficiali e la sezione di deflusso.
17. La realizzazione delle recinzioni dovrà avvenire comunque minimizzando l'interferenza con i deflussi idraulici e non costituire impedimento agli stessi deflussi nonché alla manutenzione del reticolo minore di drenaggio, utilizzando soluzioni tecniche appropriate (ad esempio: reti e grigliati completamente permeabili a maglia larga, recinzioni rialzate ovvero distanziate rispetto al piano campagna, ecc.).

In estrema sintesi, i manufatti, le installazioni e le sistemazioni accessorie comunque denominate non devono costituire significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d'invaso, non devono costituire impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e devono essere coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

Eventuali manufatti accessori comportanti volumetria devono essere generalmente collocati ad una quota di imposta superiore a quella prevista di allagabilità con tempo di ritorno duecentennale, salvo accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza da parte dell'Autorità idraulica competente in relazione ad attualizzati specifici studi di dettaglio che la comprovino.

In tal senso, in via complementare rispetto a tutte le considerazioni espresse, si intendono sempre fatte salve le impregiudicate determinazioni dell’Autorità Idraulica territorialmente competente e dei relativi organi di supporto tecnico, il tutto sempre tenendo presenti gli scenari di rischio recepiti nei piani di emergenza e di protezione civile.

Al riguardo, dato atto della localizzazione degli interventi di connessione in prossimità del Fiume Esino e in considerazione della criticità per allagamento cui soggiace parte delle aree interessate, si raccomanda sin d’ora che in fase di cantiere sia predisposto un adeguato sistema di allarme e sgombero relazionato al Centro Funzionale Multirischi della Regione Marche, salve ulteriori attribuzioni per la gestione operativa delle eventuali emergenze e per la sicurezza ai sensi di legge.

In ogni caso si rimandano alla stessa Autorità idraulica, in qualità di soggetto attuatore per gli interventi di riduzione del rischio idraulico, le valutazioni di compatibilità del progetto in epigrafe rispetto ad eventuali previsioni di ulteriori interventi strutturali nel medesimo contesto e in area vasta.

Il presente contributo, riferito ai principi e agli obiettivi dei Piani di competenza di questa Autorità di Bacino Distrettuale, fornisce tutti gli elementi affinché il soggetto procedente possa valutare la compatibilità del progetto, *comunque condizionata al rispetto di tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni sopra espresse*, con detti Piani; di conseguenza, gli elaborati di progetto dovranno rispondere alle esigenze di approfondimento sopra singolarmente enunciate.

Inoltre, il contributo è reso ai soli fini della procedura di VIA di cui al d.lgs. n. 152/2006 e non sostituisce gli atti autorizzativi e/o i pareri di competenza di questa Autorità qualora espressamente previsti dalla pianificazione di distretto o dalla normativa vigente.

Per eventuali approfondimenti o elementi di supporto, si suggerisce di consultare la documentazione disponibile sul sito web istituzionale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale.

Per quanto attiene ai richiami e ai riferimenti riportati nella stesura della presente nonché nel succitato sito web, in caso di incongruenze, refusi o meri errori materiali prevale e rimane inalterata la validità di quanto indicato nei documenti originari agli atti dell’Autorità di bacino, del Ministero in indirizzo e degli Enti coinvolti nel procedimento.

Distinti saluti

Roma, 06 maggio 2024

**Il funzionario istruttore**

Arch. Carlo De Dominicis

**Il Dirigente ad interim**

Ing. Giovanni Michelazzo